

Causa T-397/02

Arla Foods AMBA e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Regolamento (CE) n. 1829/2002 — Registrazione di una denominazione di origine — “Feta” — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 13 dicembre 2005 II - 5368

Massime dell'ordinanza

*Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine — Ricorso di imprese che producono il formaggio «feta» in uno Stato membro diverso da quello di origine di detto formaggio — Regolamentazione del primo Stato riguardante l'uso della denominazione — Imprese che producono una quota importante del formaggio «feta» nell'Unione europea — Irrilevanza — Irricevibilità del ricorso
(Art. 230, quarto comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2081/1992; regolamento della Commissione n. 1829/2002)*

È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da produttori danesi di formaggio fresco contro il regolamento n. 1829/2002, che modifica l'allegato del regolamento n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nell'ambito del procedimento di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92, in quanto esso registra la denominazione «feta» come denominazione protetta alle rubriche «Formaggi» e «Grecia».

In effetti, il regolamento impugnato costituisce una misura di portata generale ai sensi dell'art. 249, secondo comma, CE. Esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto.

Inoltre, i ricorrenti sono interessati dal detto regolamento solo nella loro qualità di operatori economici che fabbricano o smerciano formaggio e in particolare come coloro che hanno del pari commercializzato i loro prodotti come «feta» o «dansk feta», non adempiendo le condizioni di utilizzazione della denominazione di origine protetta «feta», e sono quindi interessati alla stessa stregua di tutte le altre imprese i cui prodotti non sono neppure essi conformi ai requisiti delle disposizioni comunitarie in parola.

A questo proposito, i ricorrenti non possono avvalersi della normativa danese, che esige che la feta prodotta in detto Stato sia contrassegnata da etichette che indicano chiaramente «feta danese» per asserire che versano in una situazione specifica costituente la giustificazione del riconoscimento di un diritto di ricorso avverso il regolamento impugnato diversamente da tutti gli altri produttori di feta della Comunità. In effetti, da un lato, tale regolamentazione non attribuisce loro alcun diritto specifico. D'altro lato, ammesso che i ricorrenti possiedano un diritto particolare riconosciuto dal diritto nazionale, essi non sarebbero individualmente interessati qualora la denominazione «dansk feta» non costituisca una denominazione di origine o indicazione geografica protetta conformemente al regolamento n. 2081/92. Orbene, diversamente dalla situazione esistente in materia di marchi, ove coesistono un sistema di protezione organizzato a livello nazionale ed uno a livello comunitario, le suddette denominazioni di origine o indicazioni geografiche possono fruire di una protezione in qualsiasi Stato membro solo nei limiti in cui esse siano registrate a livello comunitario conformemente al regolamento di base.

Inoltre, ammesso anche che la detta normativa nazionale possa essere considerata nel senso che istituisce un'etichetta di qualità, codesta sola circostanza non può essere sufficiente a identificare i ricorrenti rispetto a qualsiasi produttore di feta che soddisfi gli obblighi dettati dalla legislazione di cui trattasi.

Infine, la situazione dei ricorrenti non può neanche essere identificata dal fatto che essi producono una parte rilevante del formaggio feta dell'Unione europea, poiché il fatto che un'impresa detenga gran parte del mercato di cui trattasi non è sufficiente, di per sé, a distinguerla rispetto a qualsiasi altro operatore economico interessato dal regolamento impugnato. Del pari, il fatto che un ricorrente si trovi, al momento dell'adozione di un regolamento recante registrazione di una denominazione di origine, in una situazione

tale da dover procedere ad adattamenti della sua struttura produttiva al fine di soddisfare le condizioni previste da quest'ultimo non è sufficiente perché esso sia individualmente interessato in maniera analoga a quella in cui lo sarebbe il destinatario di un atto.

(v. punti 53, 55-56, 61, 63, 67, 69, 71, 76)